

**STATUTO DELLA CNA-SHV
DELL'ALTO ADIGE – SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

**TITOLO I
Principi generali**

ART. 1 – Costituzione

È costituita la **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige** – denominata **CNA-SHV Alto Adige – Südtirol**, con sede in Bolzano, associazione volontaria e senza fini di lucro, di seguito denominata “**CNA-SHV**”.

Agli effetti dell'organizzazione interna della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, la Provincia Autonoma di Bolzano–Alto Adige - in virtù della sua storia, dell'Autonomia speciale costituzionalmente garantita che ne tutela la popolazione, il territorio e le peculiarità etniche, culturali e linguistiche - è riconosciuta nel livello confederale regionale.

Conseguentemente alla CNA-SHV è riconosciuto il ruolo di CNA Regionale ai sensi dell'art. 5, B, dello Statuto nazionale della CNA; fanno riferimento al livello confederale regionale della CNA-SHV le Unioni, i raggruppamenti di interesse, la CNA Pensionati operanti sul territorio provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano.

La CNA-SHV svolge la funzione di CNA Regionale per le competenze legislative rimaste in carico alla Regione Trentino Alto Adige e di CNA Territoriale per le competenze in capo alla Provincia Autonoma di Bolzano, in forza di due delibere, una di Trento ed una di Bolzano, assunte all'unanimità dagli organi.

Essa si obbliga all'uso della denominazione di Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa nonché del relativo logotipo (CNA) e simbolo, nei colori e nei tipi convenuti dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale. CNA-SHV dichiara di conoscere e si impegna a rispettare l'apposito Regolamento che ne disciplina l'uso. In tutte le proprie espressioni grafiche, CNA-SHV affianca al logotipo della CNA il logotipo bilingue CNA-SHV nella forma grafica definita ed approvata dall'Assemblea provinciale.

Il presente Statuto e le sue modifiche sono sottoposte alla Direzione Nazionale della CNA, che ne valuta la compatibilità con i principi generali della CNA e ne delibera l'accettazione.

La CNA-SHV adotta, nel logo provinciale, nella comunicazione ufficiale, nell'informazione agli associati, entrambe le lingue italiana e tedesca; gli associati hanno diritto di utilizzare, nei rapporti con la CNA-SHV, la lingua italiana o tedesca a seconda della loro preferenza.

CNA-SHV favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con l'art. 2 e l'art. 5 dello Statuto Nazionale della CNA.

CNA-SHV opera per l'organizzazione delle Unioni CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico territoriale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi. CNA-SHV garantisce nel proprio Statuto la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio.

ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

1 - Scopi di CNA-SHV sono:

1. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e più in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché dei singoli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati;
2. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e della Regione Trentino – Alto Adige.
3. La stipula di accordi e contratti di lavoro in sede provinciale e, in accordo con le Unioni Provinciali, la stipula dei relativi accordi e contratti di comparto

2 - In diretta attuazione di tali scopi, CNA-SHV svolge le seguenti attività:

- a) Istituisce seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale.
- b) Favorisce le politiche finalizzate a creare un ambiente favorevole allo sviluppo ed alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del Sistema produttivo territoriale.
- c) Promuove lo sviluppo dell'associazionismo e l'aggregazione tra le imprese al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- d) Sostiene e propone servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e specifici delle diverse attività imprenditoriali e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società.
- e) Ai sensi del D. Lgs. 24/03/2010 n.28, sue modifiche ed integrazioni, potrà inoltre svolgere ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione e all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche online, tanto direttamente quanto mediante soggetti all'uopo istituiti.
- f) Promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri; per la realizzazione di tale scopo la CNA-SHV si avvale del suo ente di Patronato EPASA - ITACO, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971;
- g) Promuove e coordina le attività volte alla formazione, qualificazione e aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del Sistema CNA-SHV, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA).
- h) Garantisce e dispone la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori di attività, espressi dalle relative Unioni e dai Raggruppamenti di Interesse organizzati, negli organismi dell'associazione.
- i) Da rappresentanza e tutela ai pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati, garantendole ambiti di autonomia politica ed i necessari supporti organizzativi.
- j) Assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati nazionali ed esteri.
- k) Crea strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed

immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali; si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione.

- l) Individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione, realizzazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese.
- m) Esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organismi dirigenti.
- n) Definisce ed attua sul territorio politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA nazionale, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- o) Definisce lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente.
- p) Garantisce, in accordo con le Unioni provinciali, il funzionamento delle Unioni stesse sul territorio regionale, coerentemente con le politiche delle analoghe unioni nazionali, assicurando il doppio inquadramento degli associati.
- q) Attua e gestisce sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA nazionale progetti che derivano da politiche comunitarie.
- r) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

TITOLO II

Rapporti con il Sistema CNA

ART. 3 - Il Sistema CNA

CNA-SHV si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del Sistema CNA, sistema generale nazionale ed unitario di rappresentanza dell'imprenditoria italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

CNA-SHV, con riferimento al territorio della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, ne esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del Sistema.

Il Sistema CNA si articola sui tre livelli confederali: Associazioni territoriali o unità di primo livello, CNA Regionali e CNA Nazionale che insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA, agli Enti Confederali come EPASA-Itaco e ECIPA, nonché alle strutture, agli enti e alle società di propria emanazione quali CAF CNA S.r.l., che compongono il sistema confederale, ciascuno mantenendo una propria responsabilità ed autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed economica compongono il sistema confederale. Ogni associato della CNA-SHV è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del Sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e da luogo

automaticamente all'inquadramento nella CNA nonché nelle altre articolazioni del Sistema riconosciute dalla CNA. I pensionati che si iscrivono a CNA Pensionati ed hanno residenza anagrafica nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige saranno automaticamente inquadrati nella CNA Pensionati nazionale. La Direzione Regionale, ai sensi dell'art.13 lett. g) del presente Statuto può deliberare in ordine alle sottoelencate forme di adesione da parte di associazioni o confederazioni esterne al Sistema CNA:

- a) Partenariato, consistente in un rapporto di adesione al Sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b) Aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA-SHV, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

Dell'avvenuta instaurazione dei rapporti di cui ai commi a) e b) che precedono dovrà essere data pronta comunicazione alla CNA Nazionale.

Conformemente agli scopi del sistema CNA e alle attività svolte in diretta attuazione dei medesimi, i livelli confederali e tutti i soggetti citati, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che ricevono assistenza ovvero usufruiscono dei servizi, compresi quelli relativi a categorie particolari.

La promozione dell'attività associativa e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video, nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposita norma prevista nel regolamento attuativo dello statuto.

ART. 4 - Obiettivi del Sistema CNA

Il Sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori, ed è strumento della loro valorizzazione.

Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il Sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato e di concorrenza leale per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il Sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il Sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il Sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al Sistema. Per la composizione della Presidenza e della Direzione si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello Statuto.

Il Sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia. Il Sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese italiane;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il Sistema CNA così definito si basa sulla confluenza di diverse autonomie in una logica di sistema unitario fondato sulla reciproca creazione di valore.

Il Sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate in ogni dove dal Sistema stesso.

Il Sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il Sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 – Il Sistema CNA

1. CNA intesa come Confederazione nazionale, esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del Sistema: questo avviene ai livelli confederali territoriali, provinciali, regionali e nazionali.
2. Il Sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
 - a) I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b) CNA Professioni;
 - c) CNA Pensionati;
 - d) i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

La CNA-SHV

1. La CNA-SHV, come individuata nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, è il livello confederale regionale del Sistema CNA della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, che assicura la rappresentanza politica al Sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.
2. La CNA-SHV, d'intesa con la CNA del Trentino, rappresenta e tutela gli interessi del Sistema CNA e dei suoi associati nei confronti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e presso tutte le istituzioni regionali; la funzione regionale è svolta dalla CNA-SHV anche per CNA Trento di comune accordo e con delibere dei propri organi;
3. La CNA-SHV comprende tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA medesime, unità di primo livello, si articolano.
4. Opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in

- accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
5. La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità dello Statuto della CNA-SHV con i principi generali dello Statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.-
 6. CNA-SHV opera per l'organizzazione dei mestieri e delle rispettive Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del Sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni, mettendo a disposizione personale qualificato.
 7. CNA-SHV garantisce nel proprio Statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio.
 8. I mestieri che compongono le Unioni regionali concorrono alla composizione dell'Assemblea della CNA-SHV.

La CNA-SHV:

- a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;
- b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali;
- c) elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del Sistema CNA;
- d) garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
- e) stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
- f) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero Sistema CNA. Può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- g) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- h) definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del Sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
- i) stabilisce direttamente, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
- j) detiene il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- k) rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali.
- l) CNA-SHV mette a disposizione del sistema il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, studi e analisi, del Sistema Informativo Dati territoriale, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.

La CNA-SHV individua ed organizza nell'ambito del territorio di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero Sistema CNA.

La CNA-SHV può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o

società di emanazione.

C) La CNA Nazionale

1. La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del Sistema CNA.
2. La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: “Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa” della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui al successivo art. 29.
3. La CNA Nazionale:
 - a) rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall’intero Sistema confederale;
 - b) rappresenta l’unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
 - c) opera per realizzare l’integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l’utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
 - d) agisce come livello unificante l’immagine e la comunicazione dell’intero Sistema CNA;
 - e) promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l’utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - f) stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
 - g) valorizza il Sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
 - h) è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
 - i) è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
 - j) cura la formazione dei quadri e dirigenti del Sistema e promuove studi e ricerche;
 - k) detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
 - l) riconosce e valorizza le autonomie territoriali costituzionalmente rilevanti.

La CNA Nazionale opera per l’organizzazione delle Unioni CNA, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all’interno del regolamento attuativo dello Statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

A) I Mestieri e le Unioni

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale che esse svolgono all’interno del sistema CNA, per i Mestieri che le compongono. Il livello territoriale può costituire “macro unioni” o “comparti” di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. CNA-SHV non può costituire nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica,

con le modalità indicate nel regolamento.

5. Ciascuna articolazione di Mestiere organizzata a livello territoriale compone l'Unione Territoriale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale.
9. Lo Statuto della CNA-SHV norma i criteri di partecipazione dei Presidenti Coordinatori di Unione alla corrispondente Direzione CNA.
10. Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente del corrispondente livello confederale.
11. Il Presidente della CNA-SHV nella competenza territoriale, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni di Mestiere;
 - c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i contratti territoriali dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
 - d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
12. Il Presidente della CNA-SHV nella competenza territoriale, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione al corrispondente livello.

B) I Raggruppamenti di interesse

CNA-SHV promuove l'organizzazione ed il coordinamento dei raggruppamenti di interesse esistenti nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

C) CNA Professioni

Fermo restando il livello unicamente nazionale di CNA Professioni come previsto all'art.6, lett.C), paragrafo 7 dello Statuto di CNA Nazionale, CNA-SHV può autorizzare, nel rispetto di tale norma statutaria, la costituzione presso la propria sede o comunque in sul territorio provinciale istanze di rappresentanza del Sistema associativo delle professioni, che all'uopo potranno nominare rappresentanti ovvero costituire organi di collegamento.

D) CNA Pensionati

CNA-SHV promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il Sistema CNA e può dotarsi di un proprio Statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige è membro di diritto della Assemblea e della Direzione di CNA-SHV.

TITOLO III**Il Sistema CNA: requisiti di ammissione****ART. 7 - Adesione al Sistema CNA**

1. Possono aderire al Sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli associati al Sistema CNA si obbligano a:

- a) accettare lo Statuto di CNA Nazionale, e di CNA-SHV
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al Sistema con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n.311 e successive modificazioni; Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d) l'adesione impegna l'associato a fornire al Sistema CNA e agli enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con ogni mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo dell'associazione e del Sistema CNA. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile (TUIR, art. 148, comma 8, lettera f).

3. I diritti degli associati:

- a. Ciascun associato alla CNA-SHV, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente Statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del Sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza regionale o di Unione o di Mestiere, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.
- f. Per poter fruire dei servizi offerti dal Sistema CNA, è necessario essere associati.

4. Possono altresì aderire a CNA-SHV le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. L'Assemblea della CNA-SHV stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

Per fare parte del Sistema CNA, CNA-SHV con il presente Statuto, attua e soddisfa tutti i requisiti stabiliti dall'art. 8 dello Statuto nazionale, in particolare per quanto attiene:

- a) agli scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3,4,5,7,9;
- b) all'obbligo che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA-SHV, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA-SHV, pensionati iscritti a CNA Pensionati della Provincia di Bolzano-Alto Adige;
- c) al coinvolgimento degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) l'obbligo di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al Sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con lo Statuto di CNA Nazionale;
- f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale come definito dalla Direzione nazionale; un solo Mestiere e una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h) la messa a disposizione del Sistema CNA dei dati associativi; partecipare alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;
- i) il rinnovo degli organi dirigenti ogni 4 anni;
- j) la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti, non superiore a due mandati pieni consecutivi.
- k) I Vice Presidenti che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- l) Il divieto per i Presidenti di ogni livello confederale, una volta cessato l'incarico, anche di

- un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente
- m) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il Sistema CNA;
 - n) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendo ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
 - o) l'obbligo dell'uso della denominazione; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazioni, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
 - p) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il Sistema CNA.
 - q) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni del Collegio dei Garanti della CNA-SHV;
 - r) obbligo di prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica;
 - s) Le eventuali ulteriori disposizioni che lo Statuto della CNA Nazionale pone come vincolanti per gli altri livelli confederali si intendono comunque recepite nel presente Statuto

TITOLO IV

Gli organi della CNA-SHV della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

ART. 9 - Composizione degli organi della CNA-SHV

Gli organi di CNA-SHV sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA-SHV, pensionati iscritti a CNA Pensionati della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA-SHV.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse da CNA-SHV non possono essere a tale titolo membri di organi.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

ART 10 – Gli organi di CNA-SHV

Gli organi di CNA-SHV sono:

1. l'Assemblea;
2. la Direzione;
3. la Presidenza;
4. il Presidente territoriale;
5. il Presidente regionale;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. il Collegio dei Garanti.

Per gli organi sopra elencati, ferme restando le norme che regolano ciascuno di essi, di cui infra, si applicano inderogabilmente i seguenti principi generali:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero

minimo statutario, il Presidente regionale convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente regionale convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e) nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere o l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea - durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA-SHV, pensionati iscritti alla CNA Pensionati provinciale, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA-SHV.

Sono membri dell'Assemblea:

- a) Il Presidente regionale e il Presidente territoriale;
- b) i Presidenti in carica, ove costituite, delle Unioni e dei Mestieri o loro portavoce;
- c) i Presidenti regionali in carica di ECIPA ed EPASA - ITACO (se regolarmente costituiti), di CNA Pensionati provinciale e dei raggruppamenti di interesse di cui all'art. 6 punto B.
- d) un numero di titolari di imprese, legali rappresentanti di società e forme associate e pensionati, eletti ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal regolamento, proporzionalmente alla consistenza associativa.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

I Presidenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo di CNA-SHV

L'Assemblea:

- e) Stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA-SHV, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- f) Esamina l'andamento della CNA-SHV e delle strutture collegate;
- g) Approva il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale, proposto dalla Direzione, ivi comprese le quote associative.
- h) Propone alla CNA Nazionale la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di attuare la normativa riguardante l'uso della lingua tedesca.
- i) Approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA-SHV proposto dalla Direzione; delibera,

nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno; approva il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Biennale proposto dalla Direzione,

- j) Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel Sistema CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore rispetto alla prima.

L'avviso di convocazione è inviato per lettera o comunicazione via e-mail o altro mezzo idoneo, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, e spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'assemblea. Ogni delegato può votare al massimo per un altro delegato assente purché munito di regolare delega scritta.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea elettiva viene convocata ogni 4 anni per:

1. deliberare i criteri relativi alla composizione ed al numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;
2. eleggere il Presidente regionale, il Presidente territoriale ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
3. eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

L'Assemblea può conferire la Presidenza Onoraria e revocarla ai sensi del successivo art. 15

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione, prima della normale scadenza dei quattro anni, del Presidente regionale, del Presidente territoriale e dei Vice Presidenti eventualmente decaduti o dimissionari o venuti a mancare.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13 - La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta dal Presidente regionale, dal Presidente territoriale, dai Vice Presidenti e da membri eletti dall'Assemblea tra i titolari di impresa iscritti alla CNA, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati.

Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti coordinatori delle Unioni, dei Mestieri, di CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione è inviato per lettera o comunicazione via e-mail o altro mezzo idoneo, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, e spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data

stabilita per la direzione.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario di CNA-SHV;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa di CNA-SHV stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare il Piano Strategico poliennale di CNA-SHV proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario;
- d) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, da CNA-SHV;
- g) sottoporre alla Direzione Nazionale della CNA le eventuali domande di partenariato e aggregazione di organizzazioni autonome, nonché la eventuale cessazione del loro rapporto associativo;
- h) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza delle norme del presente Statuto nonché per i fini di cui all'art.13 punto 4 - i dello Statuto Nazionale, come previsto al punto 6 dello stesso articolo.
- i) decidere in merito all'acquisto, permuta e vendita di beni immobili.
- j) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA-SHV presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni;
- k) deliberare, su proposta del Segretario, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente di CNA-SHV, nonché le assunzioni ed i licenziamenti dei funzionari. La competenza comprende anche eventuali prestazioni accessorie e/o *benefit* che venissero riconosciuti al Personale;
- l) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- n) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- o) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- p) proporre all'Assemblea il Documento di programmazione economica e Finanziaria Biennale e contestualmente, le quote associative annuali di pertinenza di CNA-SHV; esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- q) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- r) su proposta della Presidenza, determinare l'ammontare delle quote associative;
- s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione di CNA-SHV;
- t) emanare il regolamento interno di CNA-SHV;
- u) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;
- v) Deliberare l'eventuale istituzione dell'EPASA - ITACO e dell'ECIPA a livello regionale, approvare i relativi Statuti e loro modifiche; nominarne gli organi e deliberarne l'eventuale

- scioglimento;
- w) deliberare, su proposta della Presidenza, la nomina dei rappresentanti della CNA-SHV presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni, Organismi in genere, nonché delle Società ed Enti promossi e/o partecipati dalla CNA-SHV.
 - x) deliberare il commissariamento, l'estromissione dal Sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante persone o soggetti promossi e costituiti su impulso di CNA-SHV aventi per Statuto rilevanza esterna, specificandone i motivi e nominando i commissari.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti: k), l), m), t).

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente regionale, dal Presidente territoriale e dai Vice Presidenti.

Il Presidente regionale può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie per la competenza regionale.

Il Presidente territoriale può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie per la competenza territoriale.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario.

L'avviso di convocazione è inviato per lettera o comunicazione via e-mail, sms o altro mezzo idoneo, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, e spedito almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per la presidenza.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica di CNA-SHV;
- b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario, il Piano Strategico poliennale di CNA-SHV;
- c) ha funzioni di rapporti politico-istituzionale verso la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, verso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali;
- d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- e) convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- f) assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.
- g) segnala alla Presidenza Nazionale, perché eserciti i poteri alla stessa assegnati dal relativo Statuto, i casi di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori e quelli di mancata presentazione dei Bilanci da parte dei livelli confederali operanti sul territorio.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente regionale e il presidente territoriale sono eletti dall'Assemblea della CNA-SHV tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA.

Il Presidente regionale, il presidente territoriale ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente regionale e il presidente territoriale di CNA-SHV, per le rispettive competenze regionali e territoriali:

- a) hanno la rappresentanza politica di CNA-SHV;
- b) hanno potere di impulso e vigilanza sul buon andamento di CNA-SHV;

- c) rappresentano la sintesi del Sistema CNA-SHV, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- d) Il Presidente regionale presiede gli Organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- e) Il Presidente regionale ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- f) Il Presidente regionale e il Presidente territoriale possono conferire deleghe, con delibera della Presidenza, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere ed ai Presidenti Coordinatori delle Unioni CNA e di CNA Professioni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente regionale e il Presidente territoriale sono sostituiti dal Vice Presidente vicario appositamente incaricato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente regionale, o il Presidente territoriale, o entrambi, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 16 - Presidenza onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa

Il Presidente onorario partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea e della Direzione. Il Regolamento attuativo disciplinerà la durata della carica.

ART. 17 - Il Segretario

Il Segretario di CNA-SHV viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura di CNA-SHV e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa
- b) propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale di CNA-SHV;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA-SHV e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi di CNA-SHV
- e) concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del Sistema CNA-SHV ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- f) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi di CNA-SHV;
- g) propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa di CNA-SHV e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari/quadri;
- h) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
- i) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al Sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria di CNA-SHV.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

ART. 19 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che non possono avere alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun organo nell'ambito del Sistema CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato. Esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea di CNA-SHV all'unanimità e rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli organi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono impugnabili unicamente presso il Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo svolge anche temporaneamente le funzioni di Collegio dei Garanti della CNA-SHV in caso di mancata nomina dei membri o impossibilità di funzionamento di quest'ultimo

Il Collegio dei Garanti dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione della CNA-SHV, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente Statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA-SHV, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

CNA-SHV potrà trasferire al Collegio Nazionale dei Garanti eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno della stessa CNA-SHV, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalla stessa adottati.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio Regionale dei Garanti può essere adito in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione della decisione

TITOLO V

Autonomia finanziaria-bilanci

ART. 20 - Fondo comune

Il Fondo comune di CNA-SHV è costituito dalle quote associative annuali versate dalle associazioni provinciali CNA, dal complesso dei beni mobili ed immobili e delle partecipazioni acquisiti con il Fondo comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dall'Assemblea su proposta della Direzione.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21 - Autonomia finanziaria

La CNA-SHV ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori di CNA-SHV possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del precedente art. 21.

ART. 22 – Bilanci

Gli organi competenti di CNA-SHV approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce.

La CNA-SHV persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell'ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

I bilanci consuntivi sono approvati previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad essi deve allegare la propria relazione.

Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei bilanci nella CNA Territoriale e Regionale sono disciplinati da apposito capitolo del regolamento, articolo 20 CNA Audit, attuativo dello statuto nazionale.

ART. 23 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale

di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA-SHV adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al Sistema CNA. In particolare, le Unioni regionali, se costituite, partecipano alla definizione del Piano Strategico.

TITOLO VI

Rapporto associativo - norme disciplinari

ART. 24 - Rapporto associativo

1. Tutte le articolazioni componenti il Sistema CNA si uniformano al logotipo CNA seguito dalla relativa denominazione (p.es. CNA-SHV, CNA Costruzioni).
2. Tutti i soggetti che costituiscono il Sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 del presente Statuto.
3. Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il Sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo Sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.
4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. Il Codice Etico della CNA Nazionale deve essere recepito in tutti gli statuti dei soggetti del Sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del Sistema stesso.
7. Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA-SHV.
8. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato; la CNA-SHV s'impegna a rispettare puntualmente tali provvedimenti, salvo la loro impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti.

Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività di CNA-SHV, che risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte dal Commissario, da chiunque nominato.

Il codice etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il Sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, adottato dalla CNA Nazionale ed in vigore tempo per tempo, viene fatto proprio dalla CNA-SHV.

ART. 25 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al regolamento interno di CNA-SHV la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del Sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

ART. 26 – Incompatibilità

Il ruolo di Presidente e di Vice Presidente di CNA-SHV, di Presidente coordinatore e di membro di Presidenza di Unione, di Presidente di Articolazione di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Provinciale

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO VII**ENTI CONFEDERALI****ART. 27 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO)**

La CNA-SHV si avvale e concorre al funzionamento dell'Ente Confederale EPASA-ITACO, legalmente riconosciuto in forza del Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21/4/71, di cui all'art.27 dello Statuto Nazionale della CNA. Attraverso EPASA-ITACO la CNA esplica le attività di patronato di cui alla legge 152/2001, perseguendo scopi di informazione, di assistenza e di tutela a favore di cittadini italiani e stranieri per il conseguimento di ogni prestazione agli stessi dovuta in diversi campi, come da Statuto di EPASA-ITACO a cui si fa rinvio per ogni dettaglio.

ART. 28 - FONDAZIONE ECIPA

La Confederazione promuove la FONDAZIONE ECIPA l'Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese.

La Fondazione è costituito al fine di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico- giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

NORME FINALI**ART. 29 - Scioglimento della CNA-SHV**

Lo scioglimento di CNA-SHV può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore

ai tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa di CNA-SHV, l'intero patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (TUIR, art. 148, comma 8-b).

ART.30 - Entrata in vigore dello Statuto di CNA-SHV.

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione di CNA-SHV dovrà approvare il regolamento Attuativo.

ART.31 - Rinvio legislativo allo Statuto Nazionale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto Nazionale della CNA, e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 32 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto di CNA-SHV abroga ogni precedente simile normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea di CNA-SHV attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea medesima espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.